

	CONVENZIONE TRA LA FONDAZIONE ISTITUTO NEUROLOGICO	
	“CARLO BESTA” E L’AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE	
	SANTI PAOLO E CARLO DI MILANO, PER L'ESPLETAMENTO DI	
	PRESTAZIONI SPECIALISTICHE DI PSICHIATRIA.	
	TRA	
	La Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta (di seguito denominato	
	per brevità (Istituto Neurologico) con sede in Milano - via Celoria, 11 - codice fi-	
	scale n. 01668320151 partita IVA n. 04376340156, nella persona del Direttore	
	Generale Dott. Angelo Cordone domiciliato per la carica presso il citato ente;	
	E	
	L’Azienda Socio–Sanitaria Territoriale Santi Paolo e Carlo, di seguito denominata	
	ASST Santi Paolo e Carlo, con sede in Milano, via A. Di Rudinì n. 8 (C.F./P.IVA	
	09321970965) nella persona del Dott. Matteo Stocco, Direttore Generale, domici-	
	liato per la carica presso detta sede	
	PREMESSO CHE	
	- L’Istituto Neurologico ha chiesto la collaborazione dell’ASST Santi Paolo e	
	Carlo, per l’esecuzione di prestazioni medico-specialistiche di psichiatria a	
	favore dei propri pazienti ricoverati della Fondazione stessa;	
	- che da parte della S.C. Psichiatria 51/52 – P.O. San Paolo e della S.C.	
	Psichiatria 53/54 – P.O. San Carlo dell’ASST Santi Paolo e Carlo è stata	
	confermata la disponibilità delle risorse esistenti per l’effettuazione delle	
	prestazioni in parola, oltre le ordinarie attività istituzionali;	
	- che l’ASST Santi Paolo e Carlo possiede le competenze e le professiona-	
	lità necessarie a poter soddisfare tale esigenza e, in ossequio a quanto	
	previsto	

	- dall'art. 15 quinquies del D.Lgs n. 502/1992, è disponibile a garantire,	
	contro corrispettivo le prestazioni richieste;	
	- che l'art. 8 del DPCM del 27 marzo 2000 prevede la possibilità per le	
	aziende sanitarie di erogare attività professionali richieste a pagamento	
	da terzi, sia all'interno che all'esterno delle strutture aziendali;	
	- l'art. 117 del CCNL dell'Area Sanità, triennio 2016-2018, che disciplina	
	l'attività di consulenza dei dirigenti e stabilisce che la stessa costituisce	
	una particolare forma di attività aziendale a pagamento, rientrante tra le	
	ipotesi di cui all'art. 115, comma 1, lett. d), del medesimo CCNL qualora	
	sia esercitata al di fuori dell'impegno di servizio, all'esterno delle struttu-	
	re aziendali;	
	- che l'ASST, attraverso il monitoraggio costantemente effettuato dalla	
	S.C. Area Accoglienza - CUP dell'ASST, d'intesa con la Direzione Me-	
	dica del Presidio interessato, ha accertato e monitora che i volumi di atti-	
	vità eseguiti dall'équipe in regime libero professionale non superano i	
	volumi in regime istituzionale.	
	SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE	
	Art. 1	
	L'ASST Santi Paolo e Carlo a seguito di specifica richiesta dell'Istituto Neurologico	
	si impegna ad avviare una collaborazione per l'esecuzione di prestazioni medico-	
	specialistiche di Psichiatria a favore dei pazienti ricoverati dalla Fondazione mede-	
	sima.	
	Nel reparto di neuropsichiatria infantile le prestazioni richieste saranno espletate ai	
	paziente ricoverati dai 16 anni in poi.	

	Art. 2	
	La collaborazione in parola sarà resa dal personale medico della S.C. Psichiatria	
	51/52 – P.O. San Paolo e della S.C. Psichiatria 53/54 – P.O. San Carlo dell’ASST.	
	Pertanto l’Azienda autorizza i Dirigenti Medici di tali SS.CC. ad effettuare le presta-	
	zioni sopra menzionate mediante almeno un accesso settimanale di due ore, da con-	
	cordare tra l’Istituto Neurologico e i Direttori delle SS.CC. Psichiatria coinvolti	
	dell’ASST Santi Paolo e Carlo.	
	L’attività deve garantire di norma il rispetto del principio della fungibilità e rotazio-	
	ne del personale che eroga le prestazioni, come stabilito all’art. 4.4 delle linee guida	
	in materia di attività libero professionali intramuraria dei Dirigenti Medici, Veterina-	
	ri e della Dirigenza Sanitaria dipendenti del SSL, approvate con DGR nr. XI / 3540	
	del 07/09/2020.	
	Art. 3	
	Le prestazioni saranno svolte fuori orario di servizio e, comunque, compatibilmente	
	con le esigenze di servizio, senza che venga ostacolata in alcun modo l’attività della	
	S.C. Psichiatria 51/52 – P.O. San Paolo e della S.C. Psichiatria 53/54 – P.O. San	
	Carlo dell’ASST Santi Paolo e Carlo.	
	Art. 4	
	L’Istituto Neurologico, per l’attività di collaborazione prestata, provvederà a versare	
	all’Azienda, previa emissione di fattura da parte di quest’ultima, le seguenti tariffe:	
	• € 100,00 (IVA esente) per la prima ora di accesso; • € 45,00 (esente IVA) per ogni mezz’ora successiva alla prima	
	A tal fine l’Istituto Neurologico, comunicherà trimestralmente alla S.C. Area Acco-	
	glienza- CUP dell’ASST Santi Paolo e Carlo (e-mail: protocollo@pec.asst-	
	santipaolocarlo.it , l’avvenuta consulenza, indicando giorni e orari degli accessi ef-	

	fettuati, nel periodo considerato, per l'emissione della fattura a carico dell'Istituto	
	Neurologico.	
	L'aggiornamento delle tariffe potrà essere azionato ogni sei mese dalla data di sotto-	
	scrizione del presente provvedimento.	
	Art. 5	
	Le prestazioni saranno fatturate trimestrale con modalità di pagamento a ricevimento	
	fattura.	
	In caso di ritardato pagamento, ovvero oltre 60 giorni dalla data di ricevimento della	
	fattura, saranno applicati gli interessi previsti dall'art. 5 del D. L.vo 9 ottobre 2002,	
	n. 231.	
	Art. 6	
	Tutti i rapporti di carattere amministrativo, economico e finanziario, connessi	
	all'espletamento dell'attività in oggetto, intercorreranno esclusivamente fra	
	l'Amministrazione dell'ASST Santi Paolo e Carlo e l'Istituto Neurologico.	
	Art. 7	
	Le Parti garantiscono, nell'esecuzione delle prestazioni oggetto della presente con-	
	venzione, le coperture assicurative per la responsabilità civile secondo le vigenti di-	
	sposizioni di legge e in base alle rispettive responsabilità nei confronti del paziente.	
	Resta ferma la responsabilità personale del professionista che svolge l'attività previ-	
	sta in convenzione, nel caso di comportamenti connotati da dolo o colpa grave.	
	L'Istituto Neurologico, garantisce inoltre l'applicazione di tutte le disposizioni in	
	tema di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro nell'ambito	
	dello svolgimento dell'attività in argomento e, ai sensi del D.Lgs. 81/08 ("T.U. Sicu-	
	rezza Lavoro"), fornirà informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui	
	sono destinati ad operare i dipendenti dell'ASST.	

	Art. 8	
	La sottoscrizione della presente convenzione vale quale espressione del reciproco	
	consenso al trattamento dati, nei termini dovuti dal presente atto ed ai sensi della di-	
	sciplina vigente in materia, di cui al D.Lgs. 196/2003 e al Regolamento Privacy Eu-	
	ropeo n. 679/2016 (“GDPR”).	
	Resta inteso che, relativamente ai dati personali dei pazienti di cui vengano in pos-	
	sesso in funzione della presente convenzione, entrambe le Parti sono tenute alla più	
	assoluta riservatezza e si dichiarano vincolate verso chiunque al segreto professiona-	
	le nonché agli adempienti, genericamente e per la specifica attività di competenza, e	
	ad ogni obbligo derivante dal D.Lgs.vo n. 196/2003, dal Regolamento Europeo n.	
	679/2016 (“GDPR”) e dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018 n. 101. (Allegato A -	
	Nomina Responsabile esterno del trattamento ai sensi dell’art. 28 del Regolamento	
	679/2016/UE).	
	Art. 9	
	La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione e scadrà il 31/12/2025.	
	Ciascuna delle parti ha facoltà di recedere dal presente accordo, in qualsiasi momen-	
	to, mediante comunicazione scritta, notificata alla controparte con un preavviso di	
	almeno 60 (sessanta) giorni.	
	Art. 10	
	La convenzione verrà aggiornata automaticamente previa comunicazione scritta	
	alla controparte in virtù di normative nazionali e regionali eventualmente intro-	
	dotte nel corso dell’esecuzione della stessa, sia sotto il profilo normativo che	
	economico.	
	Eventuali altre variazioni alla presente convenzione potranno essere effettuate,	
	previo accordo fra le parti, solo tramite stesura di apposite modifiche scritte.	

	Art. 11	
	La presente convenzione:	
	– è esente da I.V.A., ai sensi dell’art. 10, comma 1, n. 19 del D.P.R. 26 ottobre	
	1972 n. 633 e successive modificazioni ed integrazioni,	
	– è soggetta a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi dell’art. 5, II comma del	
	D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131,	
	- è soggetta, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, all’imposta di bollo, con	
	onere a carico dell’Istituto Neurologico, assolta in modalità virtuale come da	
	autorizzazione della Direzione P.le II di Milano - Ufficio Territoriale di Milano	
	– Aut. N. 39334/2015 del 27 marzo 2015	
	– è sottoscritta dalle parti con firma digitale ai sensi dell’art. 15, comma 2 bis,	
	della Legge n. 241/1990, introdotto dall'art. 6 del D.L. 179/2012 convertito in	
	Legge n. 221/2012.	
	Art. 12	
	Per quanto non contemplato nel presente atto convenzionale si farà riferimento alla	
	vigente normativa. In caso di controversie le parti eleggono la competenza esclusiva	
	del Foro di Milano.	
	Letto, confermato e sottoscritto.	
	PER LA FONDAZIONE ISTITUTO NEUROLOGICO “CARLO BESTA”	
	IL DIRETTORE GENERALE	
	(Dott. Angelo Cordone)	
	PER L’AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE SANTI PAOLO E	
	CARLO	
	IL DIRETTORE GENERALE	
	(Dott. Matteo Stocco)	

		Allegato A)
	Oggetto: Nomina Responsabile esterno del trattamento ai sensi dell’art. 28	
	del Regolamento 679/2016/UE	
	FONDAZIONE I.R.C.C.S. ISTITUTO NEUROLOGICO CARLO BESTA in	
	qualità Titolare del trattamento dei dati personali attribuisce il ruolo di Responsabi-	
	le esterno a:	
	L’ASST SANTI PAOLO E CARLO	
	Per le seguenti attività:	
	Trattamento: Nome trattamento	
	Finalità	
	CONVENZIONE CON LA FONDAZIONE I.R.C.C.S. ISTITUTO NEUROLOGICO CARLO BESTA, PER L’ESPLETAMENTO DI PRESTAZIONI SPECIALISTICHE DI PSICHIATRIA, DA PARTE DELL’EQUIPE MEDICA DELLA S.C. PSICHIATRIA 51/52 – P.O. SAN PAOLO E DELLA S.C. PSICHIATRIA 53/54 – P.O. SAN CARLO DELL’ASST SANTI PAOLO E CARLO – SCADENZA – 31.12.2025	
	Natura dei dati	Categoria dei soggetti interessati
	DATI PERSONALI E SENSIBILI DEL PAZIENTE	PAZIENTI DELLA FONDAZIONE I.R.C.C.S. ISTITUTO NEUROLOGICO CARLO BESTA
	Tale incarico viene attribuito ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento	
	679/2016/UE (d’ora in avanti denominato semplicemente “Regolamento”). Il pre-	
	sente documento rappresenta l’atto giuridico di formalizzazione delle responsabili-	
	tà come previsto dal paragrafo 3 del citato articolo 28.	
	La presente nomina sarà oggetto di revisione/integrazione sulla base della specifica	
	attività di auditing programmata dal Data Protection Officer (laddove nominato)	
	individuato dal Titolare del trattamento, attività in base alla quale verranno appro-	
	fonditi e sviluppati gli ambiti inerenti le specifiche misure di sicurezza adottate dal	
	Responsabile.	

	<i>Garanzie generali di sicurezza prestate dal Responsabile (Art. 28.1)</i>	
	Il Responsabile del trattamento (d’ora in avanti “Responsabile”) garantisce	
	l’attuazione di misure tecniche ed organizzative tali da soddisfare, nella loro totalità, i requisiti posti dal Regolamento.	
	<i>Autorizzazione nomina Sub-Responsabili (Art. 28.2 – 28.4)</i>	
	Ai sensi dell’art.28.2 del Regolamento con la presente si fornisce espressa autorizzazione scritta generale alla individuazione da parte del Responsabile di altri soggetti che svolgano, per conto del Responsabile medesimo, il ruolo di “sub-responsabili”. A fronte di tale autorizzazione, si richiede al Responsabile di comunicare alla scrivente l’elenco di tutti gli eventuali soggetti individuati in qualità di sub-responsabili. La scrivente provvederà a verificare eventuali profili di criticità emergenti dalle comunicazioni ricevute e si riserva la facoltà di limitare e/ o revocare l’autorizzazione ivi concessa. Nel caso in cui nel tempo intervengano modifiche, aggiunte o sostituzioni dei sub-responsabili inizialmente comunicati, tali nuove nomine dovranno essere inoltrate alla scrivente al fine di effettuare le opportune valutazioni (anche in termini oppositivi) relativamente alla protezione dei dati personali.	
	Si precisa come è obbligo del Responsabile del trattamento individuare e nominare in forma scritta i propri sub- responsabili; tale atto di nomina/individuazione dovrà riproporre a carico del sub-responsabile i medesimi obblighi posti a carico del responsabile e specificati nel presente documento, in particolare l’atto dovrà individuare le misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire che il trattamento soddisfi i requisiti di sicurezza richiesti dal Regolamento.	

	Si evidenzia come il Responsabile conservi nei confronti della scrivente, Titolare	
	del trattamento, ogni responsabilità derivante dall'eventuale inadempimento posto	
	in essere dal sub-responsabile.	
	<u>Prescrizioni poste a carico del Responsabile (art. 28.3)</u>	
	Per lo svolgimento delle attività di trattamento dati personali conseguenti al servi-	
	zio affidato al Responsabile, lo stesso dovrà:	
	a. comunicare preventivamente l'eventuale trasmissione dei dati personali verso	
	paese terzo (non appartenente alla Unione Europea); in tali casistiche il Titolare	
	si riserva la facoltà di esprimere apposita autorizzazione alla trasmissione a me-	
	no che tale trasmissione non sia espressamente richiesta dell'Unione o dal dirit-	
	to nazionale;	
	b. autorizzare espressamente al trattamento dei dati personali i propri dipenden-	
	ti/collaboratori/soci/ volontari attraverso modalità che garantiscano che tali	
	soggetti siano obbligati al rispetto della riservatezza nei confronti dei dati che si	
	troveranno a trattare in funzione del proprio incarico/ruolo;	
	c. garantire di aver effettuato una analisi dei rischi sui trattamenti oggetto della re-	
	sponsabilità e assistere il Titolare del trattamento nella valutazione di impatto ai	
	sensi dell'art. 35 del Regolamento tenendo conto della natura del trattamento e	
	delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento; i documenti	
	comprovanti l'analisi del rischio e l'eventuale valutazione di impatto dovranno	
	essere messi a disposizione del Titolare del trattamento su richiesta di	
	quest'ultimo;	
	d. garantire la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità,	
	la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento; le modali-	
	tà per garantire tali livelli di sicurezza dovranno essere comunicate al titolare	

	nel caso di esplicita richiesta;	
	e. garantire la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso	
	dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico; le modalità per garantire	
	tali livelli di sicurezza dovranno essere comunicate al titolare nel caso di esplicita	
	richiesta;	
	f. garantire la presenza di una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente	
	l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza	
	del trattamento; le modalità per garantire tali livelli di sicurezza dovranno	
	essere comunicate al titolare nel caso di esplicita richiesta;	
	g. garantire che tutti i soggetti che agiscono sotto l'autorità del responsabile e che	
	abbiano accesso ai dati non trattino tali dati se non sono stati istruiti in tal senso	
	dal Responsabile stesso;	
	h. garantire il necessario apporto al titolare del trattamento qualora nei confronti di	
	questo vengano esercitati i diritti che il Regolamento (al capo III) riconosce agli	
	interessati i quali impattino sui dati personali oggetto della presente nomina;	
	i. garantire la comunicazione al Titolare (ai sensi dell'art. 33.2 del Regolamento)	
	di tutti gli eventi di violazione dei dati personali al fine di consentire al Titolare	
	stesso il rispetto delle attività di notifica all'Autorità di controllo stabilite	
	dall'articolo 33 del regolamento. La comunicazione da parte del responsabile al	
	titolare dovrà avvenire senza ingiustificato ritardo all'indirizzo PEC istituzionale	
	e dovrà contenere almeno i seguenti punti:	
	a. natura della violazione dei dati personali compresi, ove possibile, le categorie	
	e il numero approssimativo di interessati in questione nonché le categorie	
	e il numero approssimativo di registrazioni dei dati personali in questione;	

	b. il nome e i dati di contatto del Data Protection Officer o di altro punto di	
	contatto presso cui ottenere più informazioni;	
	c. descrivere le probabili conseguenze della violazione dei dati personali;	
	d. descrivere le misure adottate da parte del responsabile del trattamento per	
	porre rimedio alla violazione dei dati personali e anche, se del caso, per at-	
	tenuarne i possibili effetti negativi.	
	Il responsabile sarà tenuto a mantenere presso i propri uffici la documentazione	
	necessaria a descrivere le violazioni dei dati subite.	
	j. cancellare e/o restituire al titolare tutti i dati personali una volta cessata	
	l'erogazione dei servizi relativi al trattamento, cancellando anche le copie esi-	
	stenti sui propri database, salvo che il diritto dell'Unione o degli stati membri	
	preveda la conservazione dei dati; qualora al termine del servizio il titolare non	
	richieda espressamente la restituzione dei dati questi si intenderanno soggetti ad	
	obbligo di cancellazione;	
	k. rendersi disponibile a sottoporsi ad attività di auditing da parte del titolare del	
	trattamento, o di un delegato di quest'ultimo, qualora questo ne ravvisasse la	
	necessità;	
	l. comunicare al titolare del trattamento l'adesione ad eventuali codici di condotta	
	di cui all'articolo 40 o ad un meccanismo di certificazione di cui all'articolo 42	
	del Regolamento;	
	m. attenersi ai criteri di durata del trattamento comunicati dal Titolare.	
	<i>Responsabilità</i>	
	Chiunque subisca un danno materiale o immateriale causato da una violazione del	
	Regolamento ha il diritto di ottenere il risarcimento del danno dal Titolare o dal Re-	
	sponsabile. Il Responsabile risponde per il danno causato dal trattamento se non ha	

	adempito gli obblighi posti dal Regolamento specificatamente diretti ai responsabi-	
	li o ha agito in modo difforme o contrario rispetto alle legittime istruzioni impartite	
	dal Titolare nel presente atto.	
	In caso di richieste di risarcimento pervenute al Titolare, per violazioni compiute dal	
	Responsabile, il Titolare si riserva il diritto di rivalsa nei confronti del Responsabile	
	stesso.	
	Per quanto riguarda le sanzioni imputabili da parte dell'Autorità Garante, fanno fede	
	gli art. 82, 83 e 84 del Regolamento.	
	In caso di accertata violazione delle disposizioni del Regolamento o del presente	
	contratto, il Titolare si riserva il diritto di mettere in atto le misure ritenute corrette	
	nei confronti del Responsabile. Se la violazione si configurasse di particolare gravi-	
	tà, è fatto salvo il diritto del Titolare di rescindere il presente contratto.	
	<i>Durata e risoluzione</i>	
	Le prescrizioni di cui al presente atto hanno decorrenza dall'ultima data di sotto-	
	scrizione e scadenza congrua a quella indicata nel rispettivo contratto di fornitura	
	di servizi. Il presente atto rimarrà in vigore fino a quando continueranno a svilup-	
	parsi le obbligazioni contrattuali del contratto di fornitura dei servizi di cui l'atto	
	stesso disciplina gli aspetti inerenti la tutela dei dati personali.	
	Firma del Titolare del Trattamento	Firma per accettazione del Responsabile
	FONDAZIONE I.R.C.C.S.	ASST SANTI PAOLO E CARLO
	ISTITUTO NEUROLOGICO	Il Direttore Generale
	CARLO BESTA	(Dott. Matteo Stocco)
	Il Rappresentante Legale	
	(Dott. Angelo Cordone)	